

Il giorno 06 agosto 2013, presso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, si è svolto l'incontro con le OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, FIADEL e UGL Igiene Ambientale, inerente la firma dell'accordo quadro regionale per il passaggio del personale dagli ATO alle SRR sono presenti:

per l'Amministrazione regionale:

- l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità dott. Nicolò Marino;
- il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dott. Marco Lupo;
- il Capo di gabinetto dell'Assessore dott.ssa Maria Grazia Nicoletti;

per le OO.SS. regionali:

- per la FP CGIL il sig Claudio Di Marco ed il sig. Michele Palazzotto;
- per la FIT CISL il sig. Dionisio Giordano;
- per la UIL Trasporti il sig. Giovanni Acquaviva;
- per la FIADEL coord. Reg.le la sig.ra Luisa milazzo e il sig. Ferdinando Vento;
- per l'UGL Igiene Ambientale il sig. Gibilisco Silvano;

Le parti dopo ampia discussione convengono sulla firma del presente Accordo Quadro regionale per la disciplina del passaggio del personale dagli ATO alle costituende SRR

### **Accordo Quadro**

**Vista** la nota del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia prot. 7990 A2 del 20.04.2004;

**Visto** l'Accordo Quadro sottoscritto in data 20.04.2004;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

**Vista** la legge regionale n. 9 dell' 8 agosto 2010 e s.m.i. ;


**Vista** la legge regionale n. 3 del 9 gennaio 2013;

**Viste** le direttive assessoriali n. 1 del 1 febbraio 2013 e n. 2 del 23 maggio 2013 in materia di gestione integrata dei rifiuti;

**Viste** le Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5, comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito;

**Considerato** che l'art. 19, comma 7 della L. R. n. 9/2010 e s.m.i. prevede la concertazione, in ordine alla scelta dei criteri da adottare da parte delle SS.RR.RR., per il transito del personale proveniente da Società e Consorzi d'Ambito;

**Considerato** che a seguito di avvio di procedura di raffreddamento da parte delle OO.SS, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha convocato presso il Dipartimento Regionale Rifiuti ed Acque, con nota prot. n. 1398/GAB del 4 giugno 2013, i Sindacati, per una serie di incontri, nel corso dei quali si è convenuto di costituire "Tavoli di



Concertazione" specifici al fine di definire accordi applicativi sulle singole Società e Consorzi d'Ambito esistenti;


**Considerato** che è intendimento dell'Amministrazione regionale salvaguardare gli attuali livelli occupazionali nella fase di passaggio dall'attuale sistema al nuovo sistema organizzativo-gestionale delineato dalla normativa regionale di riferimento;

**Considerato** che l'Amministrazione regionale sta procedendo ad emanare appositi schemi di capitolato generale, speciale, bando e disciplinare in cui saranno inserite specifiche clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti;


**Considerato** che occorre procedere alla individuazione del personale interessato al transito dalle Società d'ambito, Consorzi d'ambito alle costituende SS.RR.RR., previa concertazione con le OO.SS.

#### Le Parti convengono

Il personale interessato dal presente ACCORDO QUADRO è il seguente:

- a) Personale, di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, in servizio presso le Società o i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90%, proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione;
- b) Personale di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, assunto prima dell'entrata in vigore dell'art. 45 della legge regionale n. 2 dell'8 febbraio 2007, in servizio al 31/12/2009 presso le Società, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90%;
- c) Personale di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale 9/2010 in servizio al 31/12/2009, presso le Società d'ambito, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90%, assunto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 della legge regionale n. 2 del 8 febbraio 2007;
- d) Personale in servizio presso le Società d'ambito, i Consorzi d'ambito e le società utilizzate per la gestione del servizio al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90% assunto a qualsiasi titolo, alla data del 31/12/2012;
- e) Personale dipendente di ditte terze, aggiudicatarie o affidatarie di appalti di servizio di igiene ambientale.

Il personale di cui ai precedenti punti a), b) e c) del presente accordo, cui continuerà ad applicarsi il contratto Federambiente, dovrà essere assunto dalle SS.RR.RR., secondo le modalità previste



dall'art. 7 commi 9 e 10 della legge 9/2010 nonché dal comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010.

Il personale di cui al punto d) confluirà in bacini temporanei di lavoratori dai quali dovranno attingere i soggetti affidatari del servizio in ragione dell'attuazione dell'insieme dei piani di intervento e dei piano d'ambito secondo modalità che verranno successivamente definite.

Il personale di cui al punto e) dovrà transitare per passaggio di gestione da ditta a ditta, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria Fise-Assoambiente.

Resta fermo che i piani d'ambito ed i piani di intervento devono essere redatti sulla base di criteri industriali prevedendo un fabbisogno di personale congruo per l'espletamento del servizio e tale da assicurare il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente ed i dovuti standard per gli altri servizi.

Per l'eventuale *surplus* di personale costituente i bacini di cui sopra, rispetto all'attuazione dell'insieme dei piani di intervento e dei piani d'ambito, verrà attivato specifico tavolo di confronto con tutte le parti che sottoscrivono il presente Accordo.

I contenuti del presente Accordo Quadro regionale costituiranno riferimento per gli accordi decentrati, i contratti di servizio ed i bandi di gara.

Con il presente accordo viene istituito un Tavolo Tecnico permanente composto da rappresentanti della Regione, dall'ANCI, dalle OO.SS. e dalle Parti datoriali che, per ogni singolo bacino, sulla base delle specifiche problematiche, dovrà definire delle direttive per assicurare che, fino alla definitiva operatività del nuovo regime, venga in ogni caso assicurato il rispetto dei principi contenuti nel presente accordo, nonché la continuità del servizio.

Al fine di garantire che il passaggio del personale dagli ATO alle SRR avvenga senza soluzione di continuità, le Parti convengono di riconvocarsi entro la data del 10 settembre 2013 per dare corretta applicazione al comma 8 dell'art. 19 della L.R.9/2010, rispetto ai tempi di definitiva assunzione del personale da parte delle SRR.

